

Le pillole di **FIPE**

Notizie, commenti, istruzioni ed altro

Direttore responsabile: Edi Sommariva



Numero 14-2010

LE MAGGIORAZIONI NEL CCNL TURISMO – Pubblici Esercizi



Area Lavoro



a cura di :

Area Lavoro
Silvio Moretti

con la collaborazione di Andrea Stocco



LAVORO NOTTURNO

Articolo 308
CCNL Turismo
2003

Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25% fatte salve le condizioni di miglior favore.

LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 310
CCNL Turismo
2003

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione raggugliata ad ore maggiorata:

- di **30%** se diurno
- di **60%** se notturno.

Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 24 e le 06.

Al personale retribuito con la percentuale di servizio, in aggiunta a tale percentuale, competono anche le previste maggiorazioni della quota oraria.

La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

FESTIVITA'

Articolo 311
CCNL Turismo
2003

Al personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera nelle festività di cui è dovuta oltre alla normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la **maggiorazione del 20%**.

Al lavoratore che presta servizio in un giorno festivo, dal lunedì al sabato, verrà corrisposta:

- una giornata di retribuzione contrattuale;
- oltre alla retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate con la **maggiorazione del 20% (maggiorazione per lavoro festivo)**.

Al lavoratore che presta servizio in un giorno festivo, di domenica, verrà corrisposta:

- una giornata di retribuzione contrattuale;
- oltre alla retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate con la **maggiorazione del 30% (si cumula la maggiorazione per lavoro festivo con la maggiorazione per lavoro festivo)**.

Festivo non lavorato

A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio:

- in caso di mancata prestazione di lavoro per effetto delle festività e in caso di assenza nelle medesime giornate di festività per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio e riposo settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di retribuzione contrattuale
- qualora presti la propria opera nelle festività suddette percepirà un compenso pari:

- ☛ a una giornata di retribuzione contrattuale;
- ☛ oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato integrata dalla **maggiorazione di 20%**.

**GIORNO
DELL'UNITA'
NAZIONALE
4 NOVEMBRE**

**Articolo 118
CCNL Turismo
2003**

Al lavoratore che presta servizio nel giorno dell'Unità nazionale (4 novembre), dichiarato non più festivo dalla legge n. 54 del 5 Marzo 1977, spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione.

In alternativa, subordinatamente ad esigenze aziendali che devono essere comunicate al lavoratore con congruo anticipo, può essere concesso un corrispondente riposo compensativo.

**LAVORO
DOMENICALE**

**Articolo 116
CCNL Turismo
2003**

Ai lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta un'indennità in cifra fissa pari a **10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario** effettivamente prestato di domenica.

La maggiorazione del 10% viene calcolata sulle ore di lavoro ordinario e non sulle ore di lavoro straordinario.

A titolo esemplificativo si riporta il caso di un lavoratore che presta la propria opera di domenica per un totale di 10 ore di lavoro, 2 di queste sono ore di lavoro straordinario.

La retribuzione spettante è la seguente:

- ☛ 8 ore (lavoro ordinario di domenica) con la **maggiorazione del 10 %**.
- ☛ 2 ore (lavoro straordinario di domenica) con la **maggiorazione del 30 (se diurno) o 60% (se notturno)**.

La maggiorazione per lavoro domenicale (10 %) si cumula eventualmente con la maggiorazione del lavoro notturno (25%).

**CONTRATTI A
TERMINE
STAGIONALI**

**Articolo 300
CCNL Turismo
2003**

Il personale, dei pubblici esercizi, impiegato nelle ipotesi di stagionalità avrà diritto alla retribuzione:

- ☛ maggiorazione del **20%** della retribuzione per ingaggio fino ad un mese;
- ☛ maggiorazione del **15%** per ingaggio fino a due mesi;
- ☛ maggiorazione del **8%** per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.


I lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di stagionalità e di intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno hanno diritto di precedenza all'assunzione presso la stessa azienda, con la stessa qualifica.

Devono esercitare tale diritto (che si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro):

- entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto;
- inviando la comunicazione sia all'azienda, sia alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

GUIDA AL RAPPORTO DI LAVORO NEI PUBBLICI ESERCIZI – 3° EDIZIONE

La guida rappresenta un sussidio pratico per tutte le fasi dello svolgimento del rapporto di lavoro, riepilogando i principali adempimenti cui si trova di fronte l'impresa nella gestione del personale.



Questo strumento consente anche alle imprese di più piccole dimensioni di attuare una corretta ed oculata gestione, utilizzando tutte le opportunità che il rinnovato Contratto di Lavoro può offrire.

La guida fornisce utili indicazioni in merito:

- alle più diffuse tipologie contrattuali utilizzabili nel settore del Turismo;
- orario di lavoro;
- assistenza sanitaria integrativa;
- retribuzione e aliquote contributive ;
- secondo livello di contrattazione che si svilupperà a partire dal 1 gennaio 2011.

La guida verrà diffusa al prezzo di **10 €** a copia IVA inclusa (spese di spedizione a carico destinatario).

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare info@fipe.it